

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 950;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 13 e 19;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" col quale, al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, è stata prevista la costituzione presso le amministrazioni centrali e regionali di propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in materia di controllo interno;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n.188, di attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare, l'articolo 16, comma 4 e seguenti, con il quale è stato istituito l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante il riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n.204, recante Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Visto il D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 162 recante attuazione delle Direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

Visto il D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 163 recante attuazione delle direttive 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008);

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n.244";

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, **dalla legge XX agosto 2008, n.XXX;**

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente regolamento

CAPO I

Articolo 1

(Competenze e organizzazione del Ministero)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Il Ministero esercita, altresì, le funzioni di vigilanza sulla Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e le funzioni di Organismo Investigativo, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 18 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

2. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi collegiali individuati, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il d.P.R. 14 maggio 2007, n. 93 e dalle altre disposizioni vigenti.

Articolo 2

(Organizzazione centrale e periferica)

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in diciassette direzioni generali, incardinate in due Dipartimenti, come di seguito indicato:

a. Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale;

b. Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

2. I Dipartimenti di cui al precedente comma 1 assicurano l'esercizio organico, coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero. Ad essi sono attribuiti i compiti finali concernenti le rispettive aree di competenza ed i relativi compiti strumentali.

3. Sono organi decentrati del Ministero nove Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche.

Sono, altresì, articolazioni periferiche del Ministero cinque Direzioni Generali Territoriali, funzionalmente dipendenti dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

4. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è incardinato nell'assetto organizzativo del Ministero ed esercita le funzioni di competenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n.204. Resta ferma, a tal fine, la dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale presso lo stesso Consiglio, nel quadro della dotazione organica di cui all'allegata Tabella A, rispettivamente in numero di sette posizioni dirigenziali generali, di cui una da attribuire ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del d.lgs n.165 del 2001, e ventisei posizioni dirigenziali non generali.

5. Sono inoltre previsti, nel quadro della dotazione organica di cui all'allegata Tabella A, cinque incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, da utilizzarsi per funzioni istituzionali ovvero nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione secondo le indicazioni del Ministro all'atto del conferimento dell'incarico.

CAPO II

Dipartimenti

Articolo 3

(Competenze dei dipartimenti)

1. I dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n.300 del 1999 e successive modificazioni, secondo la seguente ripartizione:

a) Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale: politiche per il personale; coordinamento e supporto alla redazione del bilancio del Ministero; relazioni sindacali; affari generali e informatica di servizio, consulenza tecnico-informatica alle Direzioni Generali ed alle Strutture facenti capo all'altro Dipartimento; infrastrutture ferroviarie ed interoperabilità ferroviaria; identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale; pianificazione generale delle infrastrutture; monitoraggio dei progetti internazionali e comunitari; pianificazione strategica di settore; gestione dei programmi d'iniziativa comunitaria; regolazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; realizzazione di programmi speciali; grandi eventi; rapporti con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; rete nazionale stradale ed autostradale; convenzioni uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari; edilizia residenziale; edilizia demaniale; politiche abitative e dell'edilizia, concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane; programmi di riqualificazione urbana; repressione dell'abusivismo; dighe ed infrastrutture idriche ed elettriche; norme tecniche di costruzione e sicurezza nell'esecuzione delle opere pubbliche; verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza; sicurezza nelle gallerie; monitoraggio delle infrastrutture per la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa.

b) Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici: programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporti terrestri; omologazione di veicoli ed abilitazione conducenti; programmazione e regolazione in materia di trasporto intermodale; trasporto pubblico locale; piani urbani della mobilità, trasporto su ferrovia; vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; autotrasporto di persone e cose; monitoraggio, elaborazione e controllo dei dati statistici; Conto nazionale dei trasporti; sistemi di trasporto a impianti fissi; trasporti esercitati in regime di concessione; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti terrestri; coordinamento, direzione e controllo delle attività delle direzioni generali territoriali; indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sulle autorità portuali e sulle attività nei porti; demanio marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; sicurezza della navigazione, per quanto di competenza; aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore; rapporti con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di trasporto terrestre, marittimo ed aereo, coordinamento e propulsione attività delle Direzioni Generali Territoriali.

2. I dipartimenti costituiscono centri di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. I Capi dei dipartimenti, sulla base della direttiva annuale del Ministro, coordinano l'attività delle rispettive direzioni generali, ferma restando l'autonomia e la responsabilità decisionale di ciascun direttore generale in ordine ai provvedimenti finali.

3. In attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e tenuto conto della riduzione già effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge n. 296 del 2006, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale o posti funzione è determinato in quarantotto. Con successivo decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988, entro sessanta dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla individuazione ed alla definizione dei relativi compiti attribuiti in capo agli uffici dirigenziali di livello non generale.

CAPO III

Articolo 4

(Altri organismi ed istituzioni)

1. Operano nell'ambito del Ministero:

a) il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Il Nucleo svolge le funzioni di cui all'art. 1 della legge n. 144 del 1999, utilizzando le risorse finanziarie individuate dalla stessa legge. Con successivo decreto ministeriale sono definiti l'organizzazione, i compiti ed i compensi dei componenti del Nucleo, da nominarsi nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il Ministro può nominare il coordinatore del nucleo fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguata alle funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate;

b) L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, articolato in uffici dirigenziali non generali, deputato a svolgere i compiti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 188 del 2003, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso. All'ufficio e' preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, allo scopo anche mediante l'utilizzazione provvisoria di uno dei posti-funzione di cui all'articolo 2, comma 5, del presente regolamento.

c) La Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie, articolata in uffici dirigenziali non generali, chiamata a svolgere i compiti di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 162 del 2007, recante attuazione delle Direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza ed allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, cui e' preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica ed il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, i quali esercitano le funzioni di competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

CAPO IV

Articolazione dei dipartimenti

Articolo 5

(Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale)

1. Il dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale è così articolato:
- a) Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio;
 - b) Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;
 - c) Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
 - d) Direzione generale per le politiche abitative;
 - e) Direzione generale per le infrastrutture stradali;
 - f) Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici;
 - g) Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture;
 - h) Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria;
 - i) Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

2. La Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio, articolata in uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) reclutamento, formazione e riqualificazione del personale;
- b) supporto per la redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti;
- c) trattamento giuridico del personale;
- d) tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali;
- e) sistemi di valutazione del personale;
- f) relazioni sindacali;
- g) politiche per il benessere organizzativo, le pari opportunità e l'anti-mobbing;
- h) anagrafe delle prestazioni;
- i) gestione del contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari;
- j) Servizio ispettivo in materia di personale;
- k) rilascio tessere di servizio e di riconoscimento;
- l) abilitazioni del personale del Ministero all'espletamento dei servizi di libera circolazione e polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 3, del d.lgs 30 aprile 1992, n.285;
- m) trattamento economico e pensionistico del personale;
- n) Ufficio Cassa;
- o) interventi assistenziali e previdenziali: Cassa di previdenza ed assistenza;
- p) supporto alla redazione delle proposte per la legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
- q) gestione dei beni patrimoniali e regolamentazione del loro uso;
- r) manutenzione dei beni immobili, impianti a corredo e relative attrezzature tecniche;
- s) servizi comuni e servizi tecnici;
- t) supporto per le attività di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;
- u) acquisizione di beni e servizi, economato;
- v) ufficio relazioni con il pubblico;
- w) ufficio contratti.

3. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, articolata in uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) piani e programmi di sviluppo del territorio e del sistema delle città;
- b) adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale;
- c) pianificazione strategica di settore, previo coordinamento e raccordo con i Ministeri e le regioni;

- d) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni;
- e) coordinamento delle programmazioni infrastrutturali di settore e dei programmi delle infrastrutture di interesse strategico;
- f) fondi strutturali comunitari;
- g) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi comunitari;
- h) gestione dei programmi d'iniziativa comunitaria;
- i) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi comunitari affidati all'Italia ed alla conseguente attività di gestione e pagamento;
- j) coordinamento con la programmazione economica nazionale in ambito CIPE;
- k) gestione e sviluppo del SIMPT.

4. La Direzione generale dell'edilizia statale e degli interventi speciali, articolata in uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate e di polizia nonché dei Vigili del Fuoco;
- b) attività tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero, funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- c) interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici;
- d) interventi di competenza statale per la città di Roma-Capitale;
- e) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi;
- f) eliminazione barriere architettoniche;
- g) attività per la salvaguardia di Venezia.

5. La Direzione generale per le politiche abitative, articolata in uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) sistema delle città e politiche urbane;
- b) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;
- c) edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative edilizie;
- d) disciplina delle locazioni;
- e) iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso all'abitazione;
- f) programmi di riqualificazione urbana: recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione, società di trasformazione urbana, PRUSST, contratti di quartiere;
- g) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio;
- h) supporto agli enti locali ed alle regioni nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio;
- i) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attività delle commissioni per l'uso della forza pubblica;
- j) osservatorio nazionale della condizione abitativa.

6. La Direzione generale per le infrastrutture stradali, articolata in uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) programmazione degli interventi di settore anche di interesse strategico nazionale;
- b) convenzioni uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari;
- c) rapporti con il CIPE in materia di infrastrutture stradali;
- d) predisposizione convenzione e/o contratto di programma con ANAS S.p.a. e relativo monitoraggio degli interventi infrastrutturali;

- e) attività di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale;
- f) relazioni ed accordi internazionali nel settore delle reti di trasporto viario, nonché gestione e monitoraggio dei relativi interventi;
- g) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti agli enti ed organismi gestori delle strade e delle autostrade;
- h) approvazione delle concessioni di costruzione e gestione delle infrastrutture viarie;
- i) individuazione di *standards* e predisposizione di normative tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali di strade ed autostrade;
- j) classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, monitoraggio e vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;
- k) approvazione di programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;
- l) attuazione delle leggi speciali in materia di viabilità di interesse statale e locale;
- m) archivio nazionale delle strade.

7. La Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici, articolata in uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) indirizzo e regolazione nazionale e coordinamento con la normativa comunitaria in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- b) definizione delle normative tecniche di settore;
- c) rapporti con l'Autorità di vigilanza e con l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- d) supporto, anche informatico, all'attuazione del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- e) gestione del sito informatico di cui agli articoli 66 e 122 del Codice dei contratti pubblici;
- f) predisposizione degli schemi tipo dei contratti e dei capitolati;
- g) qualificazione del contraente generale e gestione stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori;
- h) attività connesse all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici e supporto alla Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi.

8. La Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture, articolata in uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) verifica del rispetto delle norme tecniche di costruzione nella fase realizzativa delle opere pubbliche di diretta competenza dell'Amministrazione ovvero di quelle delle società vigilate, ai fini della sicurezza statica e funzionale dell'opera;
- b) verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza per la tutela dei lavoratori nei cantieri relativi ad opere di diretta competenza dell'Amministrazione ovvero di quelle delle società vigilate;
- c) provvedimenti interdittivi per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei cantieri;
- d) verifiche sullo stato della sicurezza delle gallerie ferroviarie;
- e) verifiche sullo stato della sicurezza delle gallerie stradali in raccordo con la Commissione permanente per le gallerie;
- f) vigilanza sulle modalità di affidamento e sull'esecuzione dei lavori con particolare riferimento alle infrastrutture strategiche;
- g) monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali strategici per la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;
- h) vigilanza sulla corretta manutenzione delle infrastrutture di competenza;

- i) individuazione di *standards* di sicurezza nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree sensibili;
- j) competenze ispettive generali su richiesta di altre Direzioni generali del Dipartimento.

9. La Direzione Generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria, articolata in uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) concessione, contratti di programma, piani di investimento ed analisi economiche relativi alle infrastrutture di settore;
- b) programmazione, d'intesa con la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, degli interventi di settore e relative procedure approvative;
- c) vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali di settore;
- d) vigilanza sulla gestione del patrimonio immobiliare di settore;
- e) coordinamento e vigilanza sui concessionari di rete infrastrutturali di settore;
- f) dismissione linee ferroviarie;
- g) interoperabilità ferroviaria e normativa tecnica internazionale;
- h) rapporti con gli organismi comunitari per la definizione delle specifiche tecniche per l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo;

10. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, articolata in uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) approvazione tecnica dei progetti delle grandi dighe;
- b) identificazione, approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo affidate dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;
- c) vigilanza sulla costruzione delle dighe di competenza e sulle operazioni di controllo e gestione spettanti ai concessionari, nonché monitoraggio concernente, tra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica;
- d) attività tecnico-amministrativa concernente l'emanazione della normativa tecnica in materia di dighe;
- e) approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoti e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonché vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari sono tenuti ad espletare sulle opere medesime;
- f) esame delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica ed idraulica delle grandi dighe;
- g) definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe;
- h) programmazione e monitoraggio delle reti idriche ed elettriche di interesse strategico nazionale;
- i) accordi di programma quadro, per la parte di competenza, ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Articolo 6

(Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici)

1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici è così articolato:

- a) Direzione generale per la motorizzazione
- b) Direzione Generale per la sicurezza stradale;

- c) Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità;
- d) Direzione generale per il trasporto ferroviario;
- e) Direzione generale per il trasporto pubblico locale;
- f) Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
- g) Direzione generale per i porti;
- h) Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo;
- i) Direzione generale per i sistemi informativi e statistici.

2. La Direzione generale per la motorizzazione, articolata in uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unità tecniche indipendenti;
- b) trasporto merci pericolose su strada: normativa, omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti;
- c) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- d) disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti;
- e) archivio nazionale veicoli e conducenti; Centro elaborazione dati motorizzazione;
- f) contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
- g) normativa di settore nazionale ed internazionale in conformità all'Unione Europea;
- j) portale dell'automobilista;
- a) controlli periodici del parco circolante; attrezzature di servizio.

3. La Direzione generale per la sicurezza stradale, articolata in uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) adozione ed attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale e dei programmi operativi, d'intesa, per gli interventi infrastrutturali, con la Direzione generale per le infrastrutture stradali;
- b) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative ed educative ed informazioni sulla viabilità;
- c) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale;
- d) omologazione dei dispositivi e dei sistemi di ritenuta stradale;
- e) regolamentazione della circolazione stradale e coordinamento dei servizi di polizia stradale di competenza;
- f) pubblicità sulle strade e competizioni motoristiche;
- g) attività internazionale nelle materie di competenza;
- h) Contenzioso in materia di circolazione stradale.

3. La Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, articolata in uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose;
- b) interventi finanziari nel settore e a favore dell'intermodalità;
- c) normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;
- d) monitoraggio, controllo e statistiche sull'attività di trasporto, anche intermodale, di persone e cose;
- e) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico comunitario nel settore del trasporto su strada e del trasporto intermodale;
- f) raccordo con la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e con il Comitato Centrale dell'Albo;
- g) contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
- h) interoperabilità intermodale e normativa tecnica internazionale;
- i) interporti;

j) promozione delle autostrade del mare.

4. La Direzione generale per il trasporto ferroviario articolata in uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) supporto esercizio poteri azionista F.S.;
- b) atto di concessione e relativa vigilanza;
- c) servizi di trasporto ferroviario passeggeri a media e lunga percorrenza, contratti di servizio, servizi di trasporto merci per ferrovia, interventi finanziari di settore;
- d) licenze, canoni di accesso alla rete ferroviaria, normativa nazionale e comunitaria, liberalizzazioni;
- e) indirizzo e vigilanza sulla Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
- f) rapporti internazionali.

5. La Direzione generale per il trasporto pubblico locale, articolata in uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
- b) normativa di settore nazionale ed internazionale;
- c) allocazione e gestione delle risorse per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e per le altre modalità di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio;
- d) valutazione sotto il profilo tecnico economico dei progetti di sistemi di trasporto ad impianti fissi;
- e) coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti;
- f) interventi per la mobilità dei pendolari e piani urbani della mobilità;
- g) osservatorio nazionale sul trasporto pubblico locale.

6. La Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, articolata in uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale della navigazione marittima;
- b) promozione della navigazione a corto raggio;
- c) regime amministrativo della nave;
- d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la Gestione governativa navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;
- e) sicurezza della navigazione per quanto di competenza, controllo e vigilanza sulle attività autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione;
- f) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione;
- g) vigilanza sugli enti di settore e sull'Insean;
- h) nautica da diporto;
- i) personale marittimo e gestione del Sistema informativo della gente di mare;
- j) rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento con gli organi comunitari e nazionali;
- k) inchieste sui sinistri marittimi e gli infortuni del personale marittimo;
- l) indirizzo e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo delle navi.

7. La Direzione generale per i porti, articolata in uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) indirizzo, vigilanza e controllo sulle autorità portuali, anche con riferimento all'attuazione dei programmi infrastrutturali;

- b) programmazione di settore e assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione di infrastrutture portuali;
- c) regolazione e vigilanza delle attività e servizi portuali e del lavoro nei porti;
- d) disciplina generale dei porti;
- e) piani regolatori portuali, per quanto di competenza;
- f) amministrazione del demanio marittimo e gestione del Sistema informativo del demanio marittimo;
- g) sistema idroviario padano-veneto.

8. La Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, articolata in uffici dirigenziali non generali, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti di attività che seguono:

- a) disciplina dell'aviazione civile, normativa di settore comunitaria e accordi internazionali;
- b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti di settore;
- c) contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati;
- d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualità del trasporto aereo;
- e) amministrazione del demanio aeronautico civile;
- f) programmazione in materia di aeroporti e sistemi aeroportuali, valutazione dei piani d'investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali;
- g) piani regolatori aeroportuali e nodi di interscambio, per quanto di competenza;
- h) analisi del mercato dell'aviazione civile, tutela della concorrenza e dinamiche tariffarie;
- i) interventi nel settore dell'aviazione civile a sostegno della mobilità;
- j) gestione dello spazio aereo nazionale; aspetti tariffari; Eurocontrol.

9. La Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici, articolata in uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) gestione e sviluppo dell'informatizzazione di base;
- b) gestione e sviluppo dei sistemi informativi trasversali e delle reti informatiche del Ministero sulla base dei fabbisogni espressi dai Capi Dipartimento;
- c) coordinamento e sviluppo integrato degli archivi informatici e delle banche dati attinenti ai servizi e sistemi di competenza della Direzione Generale;
- d) gestione della sicurezza dei sistemi informatici trasversali, d'intesa con i responsabili dei sistemi informatici specialistici;
- e) coordinamento e sviluppo integrato dei siti web del Ministero e dei Portali non specialistici;
- f) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero, d'intesa con i Capi Dipartimento;
- g) supporto informatico su richiesta dei Dipartimenti e degli altri Organi del Ministero;
- h) Conto nazionale dei trasporti.

10. Il Dipartimento di cui al presente articolo, per l'esercizio in sede decentrata delle funzioni di cui ai commi 6 e 7, si avvale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

CAPO V

Attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

Articolo 7 (Funzioni)

1. Il Corpo delle Capitanerie di porto svolge in sede decentrata le attribuzioni per lo stesso previste dal Codice della navigazione e dalle altre leggi speciali.
2. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto svolge le funzioni di competenza del Ministero, nei seguenti ambiti di attività:
 - a) ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori, organizzando e coordinando le relative attività di formazione, qualificazione ed addestramento;
 - b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo;
 - c) esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione marittima, indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico e passeggeri, ivi compreso il supporto organizzativo alla Commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi;
 - d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione marittima;
 - e) personale marittimo e relative qualifiche professionali, per quanto di competenza;
 - f) coordinamento delle attività, organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto;
 - g) predisposizione della normativa tecnica di settore;
 - h) impiego del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;
 - i) vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.
3. Il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti, prevedendo l'impiego di personale in funzione di collegamento per gli aspetti connessi alle materie di competenza.

CAPO VI Organizzazione territoriale

Articolo 8 *(Provveditorati interregionali per le opere pubbliche)*

1. Sono organi decentrati del Ministero i provveditorati interregionali per le opere pubbliche, di seguito individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate:
 - a) Provveditorato interregionale Piemonte - Valle d'Aosta, con sede in Torino, articolato in uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
 - b) Provveditorato interregionale Lombardia – Liguria, con sede in Milano e sede coordinata in Genova, articolato in uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
 - c) Provveditorato interregionale Veneto – Trentino - Alto Adige – Friuli – Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste, articolato in uffici dirigenziali non dirigenziali, denominati uffici;
 - d) Provveditorato interregionale Emilia Romagna – Marche, con sede in Bologna e sede coordinata in Ancona, articolato in uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
 - e) Provveditorato interregionale Toscana – Umbria, con sede in Firenze e sede coordinata in Perugia, articolato in uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
 - f) Provveditorato interregionale Lazio – Abruzzo – Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in l'Aquila e in Cagliari, articolato in uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

- g) Provveditorato interregionale Campania - Molise, con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso, articolato in uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
- h) Provveditorato interregionale Puglia – Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza, articolato in uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
- i) Provveditorato interregionale Calabria – Sicilia con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro, articolato in uffici dirigenziali non generali, denominati uffici.
2. A ciascun Provveditorato interregionale è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale denominato: “Provveditore per le opere pubbliche”.
3. E’ fatta salva la facoltà per i Provveditori per le opere pubbliche di cui al precedente comma 2, di attribuire, nell’ambito dei titolari degli uffici dirigenziali non generali presso la sede interregionale coordinata allo stesso facenti capo, le funzioni vicarie relative a tale sede.
4. Il Provveditore per le opere pubbliche per il Veneto – Trentino – Alto Adige e Friuli – Venezia Giulia svolge le funzioni di Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna con i relativi interventi, nonché le residuali attività di competenza statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche.

Articolo 9

(Competenze dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche)

1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati interregionali assicurano, in sede decentrata, l’esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all’articolo 42, lettere *a), b), d-ter), d-quater)* e, per quanto di competenza, lettera *d-bis)* del decreto legislativo n.300 del 1999.
2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Provveditorato interregionale svolge, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:
- a) opere pubbliche di competenza del Ministero;
 - b) attività di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate dal Ministero e da altri Enti pubblici;
 - c) attività di supporto su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonché di Enti ed organismi pubblici;
 - d) compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
 - e) attività di competenza statale di supporto alla repressione dell’abusivismo edilizio;
 - f) supporto all’attività di vigilanza sull’Anas e sui gestori delle infrastrutture autostradali;
 - g) supporto alla attività di gestione dei programmi di iniziativa comunitaria;
 - h) attività di vigilanza per l’edilizia economica e popolare;
 - i) supporto alle attività della Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture;
 - l) supporto alla Direzione Generale per le infrastrutture stradali, per le attività di competenza;
 - m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 10

(Organizzazione dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche)

1. L’organizzazione dei Provveditorati interregionali è ispirata al criterio dell’efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all’ambito territoriale interessato, nonché alla dotazione organica complessiva.

2. Gli Uffici tecnici per le dighe, incardinati organicamente nei Provveditorati interregionali, rispondono funzionalmente alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

3. Presso ciascun provveditorato interregionale è istituito il Comitato tecnico amministrativo, di seguito definito Comitato. Il Comitato è costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è così composto, nel rispetto del principio di equilibrio di genere:

- a) Provveditore interregionale con funzioni di Presidente;
- b) Dirigente degli Uffici di livello dirigenziale non generale;
- c) un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato interregionale;
- d) un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato;
- e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- f) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- h) un rappresentante del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali;
- i) un rappresentante del Ministero della giustizia;
- j) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
- k) un rappresentante del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

4. Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.

5. Il decreto ministeriale di cui al precedente comma 3 stabilisce modalità uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato, nonché criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del principio di rappresentatività. Lo stesso decreto prevede, altresì, la possibilità di integrare la composizione del Comitato con ulteriori rappresentanti eventualmente necessari in ragione di specifiche esigenze dell'ambito territoriale interessato. Ai componenti del Comitato non sono corrisposte indennità, emolumenti o rimborsi spese.

6. Il Comitato è competente a pronunciarsi:

- a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati interregionali, da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonché sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il 50 per cento comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi, consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda i 25 milioni di euro;
- b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza dei Provveditorati interregionali per maggiori oneri o per esonero di penali contrattuali e per somme non eccedenti i 50.000 euro;
- c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonché sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
- d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
- e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori;
- f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per le quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato;
- g) sugli affari per il quali il Provveditore interregionale ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.

7. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, si provvede all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e all'adozione delle misure organizzative necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente regolamento. Con il medesimo provvedimento sono definiti anche i compiti affidati ai predetti uffici decentrati.

8. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, le attuali articolazioni periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attività di competenza.

Articolo 11 (*Direzioni generali territoriali*)

1. Sono articolazioni periferiche del Ministero, dipendenti funzionalmente dal Capo del dipartimento per i trasporti terrestri e la navigazione, le cinque direzioni generali territoriali di seguito individuate secondo le circoscrizioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate:

- a) Direzione generale territoriale del Nord-Ovest, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Piemonte - Valle d'Aosta, Lombardia - Liguria con sede in Milano, articolata in uffici dirigenziali non generali;
- b) Direzione generale territoriale del Nord-Est, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia-Giulia, Emilia -Romagna, con sede in Venezia, articolata in uffici dirigenziali non generali;
- c) Direzione generale territoriale del Centro-Nord, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Toscana - Umbria, Marche e Lazio con sede in Roma, articolata in uffici dirigenziali non generali;
- d) Direzione generale territoriale del Centro-Sud e Sardegna, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Campania - Abruzzo, Molise e Sardegna con sede in Napoli, articolata in uffici dirigenziali non generali;
- e) Direzione generale territoriale del Sud e Sicilia, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Puglia - Basilicata, Calabria e Sicilia con sede in Bari, articolata in uffici dirigenziali non generali.

2. A ciascuna direzione generale territoriale e' preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con funzioni di direzione e coordinamento delle attività.

In particolare, il direttore generale di ciascuna direzione generale territoriale :

- a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
 - b) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno della direzione generale;
 - c) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva ministeriale;
 - d) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate alla direzione e di controllo di gestione;
 - e) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali, con le regioni, le province e gli enti locali, nonché le relazioni sindacali.
3. I dirigenti preposti alle direzioni generali territoriali rispondono al Capo del dipartimento per i trasporti terrestri e la navigazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi strategici ed istituzionali ad essi affidati.

Articolo 12 (*Competenze delle direzioni generali territoriali*)

1. Ferme restando le competenze in materia di trasporti attribuite in capo delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto

di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.

2. Le direzioni generali territoriali svolgono in particolare le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:

- a) attività in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unità tecniche indipendenti;
- b) attività in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;
- c) attività in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale, ecc.;
- d) attività in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale;
- e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
- f) attività in materia di navigazione interna di competenza statale;
- g) attività in materia di immatricolazioni veicoli;
- h) circolazione e sicurezza stradale;
- i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali;
- j) funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico;
- k) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
- l) coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto;
- m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- n) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche Amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;
- o) attività in materia di autotrasporto;
- p) attività di formazione, aggiornamento e ricerca.

Articolo 13

(Organizzazione delle direzioni generali territoriali)

1. L'organizzazione delle direzioni generali territoriali e' ispirata – stante la necessità di assicurare comunque l'idonea capillarità degli uffici deputati all'erogazione dei servizi all'utenza al criterio della razionalizzazione delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato nonché alla dotazione organica complessiva.

2. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, si provvede all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le direzioni generali territoriali e all'adozione delle misure organizzative necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente regolamento. Con il medesimo provvedimento sono definiti anche i compiti affidati ai predetti uffici periferici.

3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, le attuali articolazioni periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attività di competenza.

CAPO VII

Dotazione organica e norme finali

Articolo 14

(Ruolo del personale e dotazioni organiche)

1. La dotazione organica del personale del Ministero è individuata nella tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
2. È istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero.
3. È istituito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, il ruolo del personale dirigenziale del Ministero.

Articolo 15

(Verifica dell'organizzazione del Ministero)

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n.300 del 1999, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

Articolo 16

(Abrogazioni e modificazioni di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n.254, il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n.271.

Articolo 17

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 18

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì XX. VII. 2008

TABELLA A ALLEGATA AL DPR

Qualifiche o aree		Organico Ministero Infrastrutture e Trasporti	
Aree	Fasce retributive	per ex posizioni economiche (tranne le super)	per fasce retributive
Qualifiche dirigenziali	Dir. I Fascia	48	
	Dir. II Fascia	279	
Totale Dirigenti		327	
AREA III	F7		
	F6		
	F5		444
	F4	895	451
	F3	1816	1816
	F2		431
	F1	1246	815
AREA III		3957	
AREA II	F6		
	F5		
	F4		1296
	F3	3242	1946
	F2	1310	1310
	F1	1109	1109
AREA II		5661	
AREA I	F3		
	F2		611
	F1	628	17
AREA I		628	
Totale Aree		10246	
Totale Generale		10573	

